



Decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali [Iniziativa per la bici]»)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri
e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)», depositata il 1° marzo 2016²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2017³,

decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 88 Sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili

¹ La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri, percorsi pedonali e vie ciclabili.

² Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni e di terzi per la realizzazione e la manutenzione di tali reti, nonché per informare sulle medesime. In tale contesto rispetta le competenze dei Cantoni.

³ Nell'adempimento dei suoi compiti, prende in considerazione tali reti. Sostituisce i sentieri, i percorsi pedonali o le vie ciclabili che deve sopprimere.

II

Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Se l'iniziativa popolare «Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali (Iniziativa per la bici)» non è ritirata, esso è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente all'iniziativa, secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

¹ RS 101

² FF 2016 1493

³ FF 2017 5033

